



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 05-02-2018

Oggetto: EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. ORDINANZA DI DIVIETO DI ACCESSO E DI UTILIZZO EDIFICIO DI CULTO CHIESA DI SAN PIETRO SITO IN POGGIODOMO CAPOLUOGO, DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 27 PART. A. DITTA: PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE E SAN PIETRO APOSTOLO CON SEDE IN POGGIODOMO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 24 agosto 2016 e in data 30 ottobre 2016 si sono verificati eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, compreso il territorio del Comune di Poggiodoro;

Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari, a seguito dell'evento sismico che, in data 24 agosto 2016, ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, con le quali viene disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza, rispettivamente, degli ulteriori eccezionali eventi sismici, che il giorno 26 ottobre e il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo

Vista l'O.c.d.p.c. n. 400 del 31 ottobre 2016 avente per oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 con la quale sono stati ulteriormente estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017,

Visto che ai sensi dell'art. 16 sexies della Legge 123 del 3 agosto 2017, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, **la durata dello stato di emergenza** dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, **è stata prorogato fino al 28 febbraio 2018;**

Visto che la successione degli eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale, in particolare modo l'evento del giorno 30/10/2016, ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private e pubbliche nonché a numerosi edifici di culto tra cui:

- **la Chiesa di San Pietro sita in Poggiodomo capoluogo**, distinto catastalmente al Foglio 27 particella A del N.C.E.U. di proprietà della Parrocchia del SS. Salvatore e San Pietro Apostolo con sede in Poggiodomo;

Visto che con i sopralluoghi effettuati, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, da parte dell'ufficio tecnico comunale, sull'edificio di culto di cui sopra, si è riscontrata la presenza di danni significativi e inviata richiesta di sopralluogo al MIBACT;

Visto la scheda Mibact per il rilievo del danno ai beni culturali – chiese, n° progressivo 01, redatta in data 01/02/2017 dai tecnici del MIBACT, relativa all'edificio di culto Chiesa di San Pietro sito in Poggiodomo capoluogo, distinto catastalmente al Foglio 27 particella A del N.C.E.U., di proprietà della Parrocchia del SS. Salvatore e San Pietro Apostolo con sede in Poggiodomo con esito edificio agibile dal punto di vista strutturale ma dove veniva, tuttavia, riscontrata una lesione verticale sul lato destro della facciata e moderate lesioni tra la parete longitudinale e le cappelle e dove veniva evidenziata la necessità di importanti interventi di manutenzione;

Visto l'aggravamento delle condizioni di stabilità dell'edificio di culto chiesa di San Pietro riscontrato nei sopralluoghi effettuati dall'Ufficio Tecnico comunale nell'ultima settimana del mese di novembre dell'anno 2017 sull'edificio di culto Chiesa di San Pietro;

Vista, pertanto, la richiesta inviata al Segretariato Regionale del MIBACT Umbria (protocollo interno n. 2417 del 01/12/2017) di ripetizione del sopralluogo per la verifica del perdurare delle condizioni di stabilità dell'edificio di culto Chiesa di San Pietro alla data stessa di invio della suddetta richiesta;

Vista la scheda Mibact, per il rilievo del danno ai beni culturali – chiese, n° progressivo 001, redatta in data 19/12/2017 dai tecnici del MIBACT, relativa all'edificio di culto Chiesa di San Pietro sito in Poggiodomo capoluogo, distinto catastalmente al Foglio 27 particella A del N.C.E.U., di proprietà della Parrocchia del SS. Salvatore e San Pietro Apostolo con sede in Poggiodomo, con esito edificio **AGIBILE CON PROVVEDIMENTI, provvedimenti quest'ultimi individuati nella revisione del manto di copertura, nel puntellamento del portale d'ingresso e in vari consolidamenti localizzati;**

RITENUTO di dover provvedere a vietare l'accesso e l'utilizzo alle persone all'edificio di Culto Chiesa di San Pietro sito in Poggiodomo Capoluogo distinto catastalmente al Foglio 27 particella A del N.C.E.U. di proprietà della Parrocchia del SS. Salvatore e San Pietro Apostolo con sede in Poggiodomo

VISTI l'art. 6 commi 4[^] e 5[^], l'art. 7 comma 1[^] e l'art. 30 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale di protezione civile);

VISTO l'articolo 54 comma 2[^] del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.);

DICHIARA

L'inagibilità dell'edificio di culto Chiesa di San Pietro sito in Poggiodomo capoluogo, distinto catastalmente al Foglio 27 particella A del N.C.E.U. di proprietà della Parrocchia del SS. Salvatore e San Pietro Apostolo con sede in Poggiodomo, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio come sopra identificato sia ai proprietari sia a chi a qualunque titolo occupi l'edificio come sopra identificato; fatta eccezione per il

personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza al legale rappresentante della Parrocchia del SS. Salvatore e San Pietro Apostolo con sede in Poggiodomo e alla Arcidiocesi di Spoleto-Norcia;
- che il messo notificatore è incaricato rispettivamente alla trasmissione e alla notificazione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

INDIVIDUA ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il geom. Sandro Sabatini, contattabile al numero 0743759001 (Comune di Poggiodomo) e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso COC Comune di Poggiodomo.

RENDE NOTO Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al Prefetto entro 30 gg. Ovvero
- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Egildo Spada

